

Codice A1816A

D.D. 22 gennaio 2016, n. 146

Legge Regionale 10/02/2009 n.4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art.6 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di CHIUSA DI PESIO (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di CHIUSA DI PESIO - Localita' Vallone Rumiano - Istanza N.27274/2015

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Chiusa di Pesio (CN), in data 15/12/1015 – assunta al Protocollo al n. 63114/A1816A;

VISTA la precedente Determinazione Dirigenziale n. 275 in data 01/02/2013, con cui si approvava l'intervento selvicolturale ed il relativo progetto in Comune di Chiusa di Pesio, località Vallone Rumiano, per la superficie di 21.9030 ha, al netto delle tare;

TENUTO conto che l'intervento non è terminato entro la scadenza prevista per i seguenti motivi:
- è intervenuto un infortunio sul lavoro di un operatore della ditta incaricata dei lavori, con conseguente sospensione del cantiere;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale – Sportello forestale di Cuneo della Regione Piemonte in data 14/01/2016, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Fustaia di faggio	18,4320	18,4320
Governo misto di faggio	1,1650	1,1650
Ceduo matricinato di castagno e faggio	2,3060	2,3060
TOTALE	21,9030	21,9030

TUTTO ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTI l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i., Il Comune di Chiusa di Pesio (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Chiusa di Pesio - Località Vallone Rumiano - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Fustaia di faggio	18,4320	18,4320
Governo misto di faggio	1,1650	1,1650
Ceduo matricinato di castagno e faggio	2,3060	2,3060
TOTALE	21,9030	21,9030

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Chiusa di Pesio	====	62	5	56,4141	5,3200
Chiusa di Pesio	====	62	8	46,8976	16,1340
Chiusa di Pesio	====	62	9	2,9896	2,2260

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 21,9030 ha, al netto delle tare e della superficie di intervento già percorsa, ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

a) potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte;

b) la superficie complessiva di intervento autorizzata è pari a 21,9030 ha al netto delle tare e della superficie di intervento già percorsa, interessata da un bosco di faggio a fustaia, governo misto e ceduo matricinato, con presenza di castagno e, più sporadicamente di ciliegio, olmo, tremolo, acero e abete bianco;

c) si intende approvato il precedente piedilista di contrassegnatura per le piante dalla classe diametrica 20 cm a quella 30 cm contenuto nel progetto di intervento, che comporta l'assegno al taglio di n. 238 piante così ripartite: 185 faggi, 49 castagni, 3 abeti bianchi, 1 acero per un totale di 95 mc;

d) si intende approvato il precedente piedilista di contrassegnatura delle piante vive da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità;

e) si intende approvato il precedente piedilista delle matricine da rilasciare sino al prossimo intervento selvicolturale;

- f) il legname prelevabile nella componente a ceduo è desumibile dai dati delle aree di saggio effettuate e tenendo conto delle contrassegnature effettuate ai fini del rilascio in bosco, risulta pari a 480 mc, a meno dell'intervento già iniziato;
- g) il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta quindi pari a 2.984 mc circa a meno dell'intervento già iniziato; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- h) il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; potrà inoltre interessare le piante della componente a ceduo non contrassegnate con vernice gialla;
- i) relativamente alla conservazione della biodiversità, si propone di prescrivere la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- j) i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 3).
- k) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- l) i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- m) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- n) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- o) ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
- p) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Reg. for. n. 8/R 2011):
- “1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
- a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
- b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
- c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
- chiusura e protezione degli accessi;
 - realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

q) relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

r) per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011 e s.m.i.;

s) dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

t) entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 22/09/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti